

Servizi del Giorno

12/05/2010 ore 12.07

Italiani nel mondo

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI ESTERI E CULTURA LA PROPOSTA DI LEGGE DELL'ON. EVANGELISTI (IDV) SULLA RIORGANIZZAZIONE DEGLI ISTITUTI ITALIANI DI CULTURA

**ROMA \ aise ** - È stata assegnata alle Commissioni riunite Affari esteri e Cultura della Camera la proposta di legge dell'onorevole Fabio Evangelisti (Idv) contenente "Disposizioni in materia di riorganizzazione degli istituti italiani di cultura all'estero". Il testo – sottoscritto da altri quattordici deputati tra cui l'eletto all'estero Antonio Razzi – inizierà l'iter dalla sede referente per poi essere sottoposto ai pareri delle Commissioni Affari Costituzionali, Bilancio, Lavoro e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Nella presentazione ai colleghi, Evangelisti ricorda che obiettivo degli IIC è quello di "diffondere la cultura italiana in tutte le sue forme. Di supporto all'attività delle ambasciate e dei consolati in materia di promozione culturale, essi individuano gli strumenti più idonei per promuovere l'immagine dell'Italia quale centro di produzione, conservazione e diffusione culturali. Essi – sottolinea – costituiscono il punto di riferimento principale per l'attuazione della politica culturale all'estero dell'Italia e rappresentano un punto di incontro e di dialogo per intellettuali, artisti e altri operatori culturali, ma anche per tutti quei cittadini, italiani e stranieri, che vogliono instaurare o mantenere un rapporto con il nostro Paese".

Veri e propri "strumenti di relazioni pubbliche per il Governo" gli IIC, al passo con i tempi, "possono sicuramente avere un ruolo attivo nelle attività di promozione del "brand Italia", quali strumenti ideali per divulgare la conoscenza dell'immagine dell'Italia, pur in un'ottica di ripensamento delle modalità di azione e degli strumenti da mettere in campo e in una logica più coerente rispetto all'evoluzione dei modelli di consumo e di domanda culturale e alle esigenze del sistema-Paese".

Con la proposta di legge, Evangelisti prevede l'istituzione, presso il Mae, della Direzione generale per la cultura, la lingua e l'immagine dell'Italia nel mondo che, sostituendo la DGPCC, dovrà "assolvere alla necessità di dare personalità ben distinta e chiara autonomia di funzione e di missione al punto di raccordo, progettazione e pianificazione di tutta l'attività culturale italiana all'estero". Sarà questa Direzione a "definire l'organizzazione, le attività e l'organico degli IIC e a predisporre modi diversi di operare per la cultura, per la lingua e per l'immagine italiane nei luoghi del mondo in cui la Direzione non può valersi della presenza degli Istituti". Si prevede, tra l'altro, che "i direttori degli IIC saranno designati dal capo della Direzione che ne sottoporrà la nomina al consiglio di amministrazione" e "la nomina di un comitato per il coinvolgimento degli utenti e delle associazioni culturali e di rappresentanza delle comunità italiane all'estero".

Per Evangelisti è poi necessario "ridurre il numero degli istituti italiani di cultura all'estero, per rafforzarne la visibilità e l'efficacia di azione in alcune sedi strategiche". Tredici gli articoli che compongono il testo, di cui riportiamo di seguito la versione integrale.

"Art. 1.

1. È istituita presso il Ministero degli affari esteri la Direzione generale per la cultura, la lingua e l'immagine dell'Italia nel mondo, di seguito denominata "Direzione". La Direzione subentra alla Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale del Ministero degli affari esteri, che è soppressa. La Direzione ha il compito di organizzare, di guidare e di coordinare l'attività culturale italiana all'estero. Il capo della Direzione è scelto in base alla chiara fama e al più alto livello di competenza culturale e professionale, anche al di fuori della carriera direttiva del personale del Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro degli affari esteri sottopone la designazione del capo della Direzione, con la documentazione e con i titoli relativi, al parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e all'approvazione del Consiglio dei ministri.

Art. 2

1. Il capo della Direzione è assistito da un consiglio di amministrazione, che presiede. Il consiglio di amministrazione è composto da sei membri, di cui quattro nominati, rispettivamente, uno dal Presidente del Consiglio dei ministri, uno dal Ministro degli affari esteri, uno dal Ministro per i beni e le attività culturali, uno dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e due indicati, rispettivamente, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e dal Consiglio generale degli italiani all'estero, di cui all'articolo 1 della legge 6 novembre 1989, n. 368, e successive modificazioni.

2. Il capo della Direzione è altresì assistito da un comitato scientifico composto da non meno di tre e da non più di cinque componenti scelti fra le più note personalità della vita culturale, scientifica e pedagogica del Paese. Essi sono nominati dal capo della Direzione, previo parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Art. 3.

1. La Direzione definisce l'organizzazione, le attività e l'organico degli istituti italiani di cultura all'estero, decidendo, in base ai programmi generali e alle risorse disponibili, il numero e la dislocazione di tali istituti. Predisporre altresì modi diversi di operare per la cultura, per la lingua e per l'immagine italiane nei luoghi del mondo in cui la Direzione non può valersi della presenza di istituti italiani di cultura all'estero.

Art. 4.

1. Il personale degli istituti italiani di cultura all'estero è scelto, mediante un concorso per titoli, fra il personale in servizio presso i Ministeri degli affari esteri, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per i beni e le attività culturali e dello sviluppo economico. Può partecipare al concorso per titoli il personale docente di ruolo delle scuole della Repubblica di ogni ordine e grado. I titoli per la partecipazione al concorso sono indicati nel bando, restando comunque titolo indispensabile il possesso della laurea, valutata anche in base al punteggio conseguito.

Art. 5.

1. Gli istituti italiani di cultura all'estero, per lo svolgimento delle proprie attività e previa autorizzazione della Direzione, possono assumere personale a contratto, anche di cittadinanza non italiana, entro il limite massimo di settecento unità, da adibire a mansioni di concetto, esecutive e ausiliarie.

2. Il personale a contratto di cui al comma 1, assunto con le modalità in uso per i contrattisti delle rappresentanze diplomatiche e consolari, è parificato a questi ultimi dal punto di vista normativo e retributivo.

3. Per ulteriori specifiche esigenze gli istituti italiani di cultura all'estero possono utilizzare, nei limiti dei rispettivi bilanci, personale aggiunto a contratto rispetto al contingente di cui al comma 1, previo parere dell'autorità diplomatica locale e autorizzazione della Direzione.

4. Gli istituti italiani di cultura all'estero, d'intesa con la Direzione, organizzano corsi di formazione e di aggiornamento del personale di cui al comma 1.

Art. 6.

1. I direttori degli istituti italiani di cultura all'estero sono designati dal capo della Direzione, che ne sottopone la nomina al consiglio di amministrazione, previo parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Essi sono scelti fra il personale di ruolo del Ministero degli affari esteri che, alla data di entrata in vigore della presente legge, fa capo alla Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale del medesimo Ministero, in base alla valutazione del lavoro svolto e dei risultati raggiunti nei precedenti incarichi. Sono scelti, altresì, fra il personale selezionato in base ai concorsi di cui all'articolo 4.

2. Il capo della Direzione può proporre al consiglio di amministrazione, previo parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, i nomi di candidati scelti, per chiara fama, al di fuori dei ruoli e dei concorsi. Il numero dei posti disponibili per tali nomine e le relative sedi sono preventivamente stabiliti dal consiglio di amministrazione, previo parere motivato del comitato scientifico, in base ai piani di organizzazione della Direzione.

3. Tutti gli atti relativi ai concorsi, alle nomine per chiara fama, alle designazioni, alle nomine e ai richiami in sede del personale di cui al presente articolo sono pubblici.

Art. 7.

1. Il capo della Direzione e il consiglio di amministrazione, sulla base delle indicazioni e delle proposte del comitato scientifico, formulano un piano triennale di missione per gli istituti italiani di cultura all'estero nelle diverse aree del mondo. Il piano deve tenere conto della dislocazione storica e ambientale dei centri italiani di cultura, della presenza e della consistenza delle comunità di lingua e di origine italiane e degli interessi italiani nell'area. Il piano deve, altresì, tenere conto dei piani-Paese elaborati dai comitati degli italiani all'estero e dal Consiglio generale degli italiani all'estero, in collaborazione con le autorità diplomatiche e consolari.

2. Il piano triennale di cui al comma 1, che comporta conseguenti criteri di selezione del personale scelto per concorso e di quello scelto per chiara fama, è comunicato alle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

3. La durata delle nomine di cui agli articoli 4 e 6 non può essere inferiore alla durata del piano triennale, salvo ragioni che sono accertate e rese pubbliche dal consiglio di amministrazione della Direzione. Gli incarichi direttivi possono essere rinnovati una sola volta, ovvero per la durata del successivo piano triennale.

4. Il piano triennale comprende, altresì, la ridefinizione del numero e della dislocazione degli istituti italiani di cultura all'estero, nonché l'eventuale riduzione del numero delle sedi, al fine di definire e di dare maggiore prestigio agli istituti di importanza strategica. Il piano triennale definisce, inoltre, la missione degli istituti italiani di cultura all'estero in merito alla distribuzione delle risorse fra gli interventi per la diffusione della cultura italiana e per l'insegnamento della lingua italiana.

Art. 8.

1. Nell'ambito di ciascun istituto italiano di cultura all'estero è costituito un comitato di partecipazione con lo scopo di coinvolgere gli utenti e le associazioni culturali e di rappresentanza della comunità di origine italiana nella scelta, nell'impostazione e nella realizzazione delle iniziative. Il comitato è nominato, previa consultazione dei membri dell'istituto, dal direttore del medesimo istituto, che sceglie i componenti tra le associazioni presenti localmente, con particolare considerazione per quelle espresse dalla comunità di origine italiana, tra gli utenti impegnati nella vita dell'istituto e tra i rappresentanti degli enti e delle istituzioni culturali locali. Il comitato concorre allo sviluppo dell'attività dell'istituto e può avanzare proposte e pareri in ordine alla definizione dei programmi triennali e annuali delle iniziative promosse dal medesimo istituto.

Art. 9.

1. La Direzione può proporre al Ministro degli affari esteri la nomina di addetti culturali presso le ambasciate di consolati generali in Paesi in cui non sono presenti, o hanno cessato di funzionare, istituti italiani di cultura all'estero. Gli addetti sono scelti dalle stesse liste e con le stesse caratteristiche e i medesimi criteri del personale degli istituti italiani di cultura all'estero, a esclusione delle nomine per chiara fama.

2. Le nomine di cui al comma 1 sono approvate con le stesse modalità utilizzate per le nomine del personale degli istituti italiani di cultura all'estero.

Art. 10.

1. È prevista, nelle situazioni e alle condizioni individuate dal capo della Direzione e dal consiglio di amministrazione e approvate dal Ministro degli affari esteri, l'istituzione della posizione di addetto culturale onorario presso ambasciate e consolati generali in cui non è possibile operare attraverso le modalità indicate dall'articolo 9.

2. L'addetto di cui al comma 1 è scelto fra gli esperti locali di cultura e di lingua italiane di riconosciuto valore e di provata reputazione nelle istituzioni culturali locali. Egli può essere cittadino italiano o cittadino del Paese ospite; svolge una funzione consultiva, indicando gli interventi e le iniziative culturali e linguistiche da effettuare nell'area e realizzandoli su specifica indicazione del capo della delegazione diplomatica italiana all'estero, sentita la Direzione, senza oneri o competenze economiche.

Art. 11.

1. Il personale degli istituti italiani di cultura all'estero, sia di ruolo che nominato per chiara fama, e gli addetti culturali, salvo l'addetto di cui all'articolo 10, sono inquadrati, dal punto di vista amministrativo e contabile, nelle locali strutture diplomatiche. Essi sono tenuti a coordinarsi con tali strutture tenendo conto che la rappresentanza legale della Repubblica spetta all'ambasciatore o al diplomatico più alto in grado nel luogo in cui opera l'istituto italiano di cultura all'estero o in cui l'addetto culturale svolge le sue funzioni.

2. Dal punto di vista dei programmi, dei criteri, dell'organizzazione del lavoro e dei relativi bilanci preventivi e consuntivi, gli istituti italiani di cultura all'estero e chi li rappresenta, nonché gli addetti culturali, nei luoghi in cui essi operano, ricevono istruzioni dalla Direzione in merito alla loro attività complessiva. Essi inviano alla medesima Direzione le proposte di programmazione e di intervento che devono essere approvate dalla Direzione insieme ai bilanci e rendono conto di tali attività alla stessa Direzione tramite rapporti semestrali.

3. In caso di contestazione o dissenso sul posto, il capo della delegazione diplomatica italiana ha la responsabilità immediata della decisione. Egli è tenuto comunque a informare al più presto il capo della Direzione, motivando le ragioni del dissenso e proponendo la soluzione della situazione contestata. A sua volta il direttore dell'istituto italiano di cultura all'estero o l'addetto culturale espone al capo della Direzione le sue ragioni documentate e si attiene alla decisione finale del consiglio di amministrazione della stessa Direzione.

Art. 12.

1. La Direzione predispone, entro tre mesi dalla data della sua istituzione, apposite norme per disciplinare i rapporti tra la Direzione stessa e gli istituti italiani di cultura all'estero, nonché lo svolgimento delle attività, le prerogative del personale assunto in loco e ogni altra questione attinente alle attività degli istituti medesimi. Tali norme sono approvate con decreto del Ministro degli affari esteri.

Art. 13.

1. Tutti gli atti relativi alla conduzione dell'attività di presentazione e diffusione della cultura e della lingua italiane all'estero sono pubblici e sono accessibili a chi ne fa richiesta nei modi indicati con regolamento adottato dal Ministro degli affari esteri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per ciascun anno di lavoro la Direzione provvede alla pubblicazione di un annuario delle attività per la diffusione della cultura, della lingua e dell'immagine italiane all'estero. L'annuario fornisce una relazione su tutti i compiti e le funzioni della Direzione, sui piani proposti, sui programmi svolti, sugli organici del personale, sulle specifiche competenze di ogni funzionario di ciascun istituto italiano di cultura all'estero, nonché sui rapporti dei direttori degli istituti e degli addetti culturali sul lavoro svolto e sui programmi in preparazione nelle diverse aree del mondo. L'annuario contiene, altresì, un rapporto sullo stato dell'insegnamento della lingua italiana, sulle opinioni espresse dal comitato scientifico sulle diverse questioni nel corso dell'anno e sulle ragioni delle nomine e delle revocche delle nomine stesse, nonché il rapporto annuale del capo della Direzione". **(aise)**